PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 1

Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti nazionali - dei natanti indicati nel successivo articolo 2 e destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne, possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente. (1)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 23 dicembre 1965, n.1416 ha disposto (con l'art. 1) che "La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-1-contributo-statale-per-costruzioni-di-nuovi-natanti-destinati-alla/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it